



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di ALESSANDRIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 11

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CORRISPETTIVE PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **sedici** del mese di **Aprile** alle ore **09:30**, nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N.d'ord.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1	CAMPANELLA MARIO	Sindaco	X	
2	TORTI NADIA	Vice Sindaco		X
3	TORTI GIOVANNI LUDWIG	Assessore	X	

Presenti: **2** Assenti: **1**

Assiste e partecipa all'adunanza il **Segretario Comunale, DOTT.SSA MARIA MATRONE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco, CAMPANELLA MARIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la L.147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *"metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 MTR2"*;
- in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13; in particolare, il comma 654, stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (...)”*;
- in applicazione dell'art. 1 comma 668 della medesima Legge 147/2013 questo Comune ha approvato in data 15/05/2020 il “Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 28/06/2021 e sostituito dal "Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva" approvato con deliberazione n. 17 del 30/05/2023;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Atteso che:

- il D.Lgs. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- l'art. 3-bis, del D.L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), prevede che *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”*.
- in maniera coerente con tale disegno, la L.R. Piemonte 24/2002, agli artt. 9 e 11, aveva previsto:

a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali;

b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;

c) che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori.

Con riferimento a tali disposizioni il Consorzio CSR con sede in Novi Ligure, con delibera n. 14/2016, ha affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nell'area omogenea del novese e del tortonese alla società Gestione Ambiente Spa sino al 2036 e ha altresì approvato lo schema di contratto di affidamento, stipulato il 30.06.2016. Tali previsioni sono state successivamente confermate dalla L.R.1/2018.

Richiamato l'art. 3, comma 5quiquies del Dl 228/2021 convertito in Legge 15/2022 laddove prevede che a decorrere dall'anno 2022 *"i Comuni in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 possono approvare i PEF, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno"*.

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Molino dei Torti non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal citato Consorzio Smaltimento Rifiuti CSR con sede in Novi Ligure;

Esaminato il PEF 2024 predisposto dal gestore Gestione Ambiente S.p.A **allegato 1** alla presente deliberazione, corredato da:

- Relazione di accompagnamento - Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 (All. 1A)
- Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità COI - Proposta (All. 1B)
- Documento tecnico redatto ai sensi del DPR 158/99 art. 8 (All. 1C)

Atteso che il piano finanziario del servizio rifiuti è stato predisposto dal soggetto gestore del servizio per i 30 Comuni appartenenti all'area omogenea che applicano la tariffa corrispettiva e che lo stesso presenta un costo complessivo di €. **8.914.602,00** ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di €. **8.798.463,00**;

Richiamata la deliberazione n. 12 del 08/04/2024 con la quale il Consiglio di Amministrazione del CSR, per quanto di competenza ha approvato il PEF 2022-2025, aggiornamento 2024, validato in data 05 Aprile 2024 dal soggetto incaricato Paragon Business Advisor S.r.L con sede in Zola Predosa (BO), con propria relazione **allegato 2** alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto, in merito alle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'art. 1 comma 653 della Legge 147/2013 da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui agli art. 4-5 dell'allegato A alla deliberazione

ARERA n. 389/2023 che, in presenza della tariffa di area omogenea, non vi sono al momento parametri di riferimento sovracomunali per valutare la congruità del fabbisogno standard, in presenza di una unica tariffa riferita ai 30 Comuni che appartengono all'area omogenea;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 della deliberazione ARERA 363/2021 "*Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano quali prezzi massimi di servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente*";

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto con la tariffa per garantire la copertura dei costi, tenuto conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Risultanze PEF	€. 8.798.463,00
Contributo MIUR Istituzioni scolastiche	- €. 28.389,00
Entrata presunta da supero limite svuotamenti	- €. 250.000,00
Presunta riduzione entrate ex art. 198 comma 2bis Dlgs 116/2020	+ €. 39.423,00
Frazione vegetale	- €. 151.950,00
Rimborso raccolta e smaltimento pannolini da Enti Locali	- €. 35.000,00
Fatturato stimato	€. 8.372.548,00

Visto il vigente "*Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva*" approvato dall'Assemblea Consortile del CSR con deliberazione n. 10 del 26/04/2023 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 30/05/2023;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.P.R. n. 158/99 il Gestore ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, adottando le seguenti percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche:

- 1) utenze domestiche attribuzione di un peso pari a 69,93% del gettito atteso;
- 2) utenze non domestiche attribuzione della rimanente quota del 30,07% del gettito atteso;

Dato atto altresì, sulla base del PEF 2022-2025, aggiornato 2024, che il riparto dei costi incide per il 42,04% sulla parte fissa della tariffa e per il 43,76% sulla parte variabile calcolata e per il 14,20% sulla parte variabile misurata;

Richiamato l'art. 24 del vigente "*Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva*", laddove dispone che:

- la quota **fissa** dovuta dalle utenze domestiche (PFd) è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare" applicando la formula che tiene altresì conto del coefficiente di adattamento";

- la quota **variabile calcolata** dovuta dalle utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti secondo le previsioni del punto 4.4 All 1 al DPR 158/1999;

- la quota **variabile misurata** è determinata applicando alla quantità complessiva di rifiuti sottoposti a misurazione conferiti dalla singola utenza la relativa tariffa, fermo restando quanto al precedente art. 23;

Richiamato altresì l'art. 26 del citato Regolamento, laddove dispone che:

- la quota **fissa** della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche (PFd) è determinata applicando alla superficie rilevante le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kc secondo le previsioni del DPR 158/1999;

- la quota **variabile calcolata** dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla

superficie rilevante le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kd secondo le previsioni del DPR 158/1999;

- la quota **variabile misurata** è determinata applicando alla quantità complessiva, espressa in kg o in litri, di rifiuti sottoposti a misurazione conferiti dalla singola utenza, determinati con le modalità previste dall'art. 22, la relativa tariffa, fermo restando quanto previsto al precedente art. 23;

Richiamato altresì l'art. 23 laddove determina i conferimenti minimi, ed in particolare:

- per le utenze domestiche: *"Il conferimento minimo delle utenze domestiche dovrà essere determinato come da tabella sotto riportata:*

numero componenti	lt/anno	n. svuotamenti/anno inclusi di un contenitore da 120 LT
1	240	2
2	360	3
3	480	4
4	600	5
5	720	6
6 o più	840	7

- per le utenze non domestiche: *"Il conferimento minimo delle utenze non domestiche è determinato, categoria per categoria, sulla base del quantitativo di rifiuti attribuibile in base al coefficiente di produttività Kd min(ap) moltiplicato per la relativa superficie, ridotto di una percentuale da definirsi in fase di approvazione del PEF".*

In seguito all'elaborazione delle tariffe il conferimento minimo viene, per l'anno 2023, così definito:

CATEGORIE	SVUOTAMENTI INCLUSI (LT 120)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	12
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	12
Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	12
Esposizioni, autosaloni	12
Alberghi con ristorante	24
Alberghi senza ristorante	12
Case di cura e di riposo	80
Uffici agenzie studi professionali	10
Banche e istituti di credito	10
Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	10
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	10
Negozi part. tipo filatelia tende e tessuti tappeti ecc	10
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10
Attività industriali con capannoni di produzione	12
Attività artigianali di produzione beni specifici	12
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	24
Mense birrerie hamburgerie	24

Bar, caffè, pasticceri	24
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	24
Plurilicenze alimentari e/o miste	24
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	24
Ipermercati di generi misti	24
Discoteche, night club	24

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe corrispettive elaborate dal gestore e relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicato **negli allegati 3 e 4** alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 39 del regolamento in merito alle modalità e periodicità di pagamento della tariffa al gestore;

Ritenuto, in merito alla propria competenza, di richiamare l'autorevole dottrina secondo cui l'approvazione della tariffa puntuale spetta non all'organo consiliare ma alla giunta. Dispone infatti l'art. 42, TUEL che *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*. Tale regola è derogata per le tariffe TARI dal comma 683 della L. 147/2013, che le attribuisce al Consiglio, come del resto avviene anche per le aliquote IMU, in base allo specifico disposto dei commi 752 e ss. della L. 160/2019. Ma laddove non vi sono deroghe, come appunto per la tariffa puntuale, sostengono i fautori di tale tesi, che appare convincente, riprende vigore la regola generale ex art. 42 TUEL;

Richiamato in particolare l'art. 19 comma 3 del regolamento laddove dispone che *"Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine fissato da norme statali"*;

Ritenuto infine, che la tariffa variabile misurata da corrispondere per ogni svuotamento aggiuntivo di rifiuto urbano residuo (RUR), sia dalle utenze domestiche che non domestiche, è stata determinata dal gestore Gestione Ambiente SpA come segue:

litri contenitore RUR	€/litro	Imponibile	IVA e Add. Tefa	Totale
120	0,0846	10,15	1,52	11,67
30	0,0846	2,537	0,38	2,92
calotte da 20 lt	0,0846	1,692	0,25	1,95

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei Responsabili del Servizio Programmazione e Gestione Entrate patrimoniali e tributarie e del Responsabile del Servizio Bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, del Piano Economico Finanziario (P.E.F) per l'anno 2024 dei 30 Comuni dell'Area Omogenea Tortonese che applicano la tariffa corrispettiva (**All.1**) corredato dai relativi allegati 1A-1B-1C, validato dalla società Paragon Business Advisor srl con propria relazione (**All. 2**) e approvato, per quanto di competenza, dal C.d.A del Consorzio CSR di Novi Ligure con deliberazione n. 12 del 08/04/2023;

2. di dare atto che la tariffa corrispettiva puntuale viene calcolata, come da premesse, secondo la struttura "trinomia", con riferimento per la **quota fissa** e per la **quota variabile calcolata** al numero

dei componenti del nucleo familiare e con riferimento, per la **quota variabile misurata**, agli svuotamenti dei contenitori da lt. 120 del rifiuto urbano residuo (RUR) in ragione del valore €/litro pari ad € 0,0846 oltre IVA di legge e TEFA di competenza della Provincia di Alessandria;

3. di approvare le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche così come riportate nelle tabelle **All. 3 e All. 4** al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che le stesse assicurano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

4. di dare atto che alle tariffe corrispettive deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Alessandria nella misura del 5%;

5. di dare atto che le tariffe di cui ai punti precedenti sono applicate alle utenze domestiche e non domestiche che rispettano il numero di svuotamenti minimi indicati nelle tabelle esplicitate in premessa e che gli ulteriori svuotamenti (cd.supero) comporteranno la corresponsione a consuntivo di una tariffa aggiuntiva pari a **€. 11,67** IVA e TEFA inclusi a svuotamento di un contenitore del RUR da 120 litri, a copertura dei maggiori costi a carico del gestore, come esplicitato in premessa;

6. di dare atto che eventuali agevolazioni e riduzioni sono normate dal vigente “Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 30/05/2023;

7. di dare atto che, con il passaggio a tariffa corrispettiva puntuale, tutta la gestione, riscossione e recupero è affidata a Gestione Ambiente S.p.A e il Comune di Molino dei Torti non ha stanziato nel proprio Bilancio di Previsione 2024/2026 alcuna posta relativa alla riscossione della tariffa e/o al pagamento delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti, con la sola eccezione di quanto dovuto in qualità di utente del servizio;

8. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

9. di dichiarare, a seguito di votazione favorevole unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire al gestore di dar corso ai successivi adempimenti.

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. 11 del 16/04/2024

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO
AMMINISTRATIVO DEL TECNICO.**

(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
PAOLA BRERA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.**

(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
OMBRETTA MARIA BAMBINA BUFFADOSSI

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
MARIO CAMPANELLA

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIA MATRONE